



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Aosta

In persona del Giudice Onorario avvocato **Paolo Romagnoli**, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **491/2020** del ruolo generale Affari Contenziosi Civili promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto introduttivo della presente

ATTORE IN OPPOSIZIONE

in causa contro

NEPAL SRL – [REDACTED] – rappresentata da Guber Banca spa, sua procuratrice speciale in forza di atto ricevuto dal notaio [REDACTED]

[REDACTED]

CONVENUTA IN OPPOSIZIONE

CONTUMACE

In punto: **opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. a precetto**

Conclusioni per parte attrice:

come da citazione in opposizione.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il contenuto della presente si atterrà al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi; tale canone è stato ulteriormente sottolineato, per il processo civile telematico, dalla disposizione secondo cui *"gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica"* (art. 16 bis c. 9 octies D.L. 179/12 come modificato dal D.L. 83/15 convertito nella L. 132/15).

Con citazione notificata a mezzo pec il 22 giugno 2020 il signor [REDACTED] ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli il 9 giugno precedente, con il quale Nepal srl (rappresentata dalla procuratrice speciale Guber Banca spa), cessionaria di Banca di Credito Cooperativo Valdostana in forza di contratto di cessione in data 7 marzo 2019, gli aveva ingiunto di provvedere al pagamento delle somme capitali, rispettivamente pari ad € 17.002,42 e ad € 195.951,51, asseritamente dovute in virtù di contratto di mutuo e di successivo finanziamento fondiario, oltre interessi e spese.

A sostegno dell'opposizione ha eccepito il difetto di titolarità di Nepal srl del credito azionato per il tramite della mandataria Guber Banca spa, altresì rimarcando:

l'omessa notifica del mutuo ipotecario stipulato in data 15 dicembre 2005;

l'inidoneità del mutuo ipotecario in data 15 dicembre 2005 e del mutuo fondiario in data 16 dicembre 2009 a fondare l'esecuzione forzata, in quanto contratti condizionati che non potevano essere muniti della formula esecutiva;

nullità del mutuo fondiario in data 16 dicembre 2009 a causa del superamento del limite di finanziabilità;



altresì instando per l'accertamento della simulazione dei contratti azionati - sussistenza della violenza morale con riferimento alla dissimulazione;

in via subordinata denunciando nullità di singole clausole contrattuali per la mancanza degli elementi contenutistici prescritti dall'art. 117 TUB.

Previa istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva dei titoli e del precetto, ha pertanto assunto le conclusioni meglio riportate alle pagine 18 e 19 della citazione.

Con decreto in data 13 novembre 2020 l'udienza già fissata per il 19 novembre 2020 è stata differita, in ragione dell'emergenza epidemiologica, a quella figurata del 17 dicembre 2020, all'esito della quale questo Giudice, con ordinanza riservata in data 25 febbraio 2021, dichiarata la contumacia della convenuta, sospesa l'efficacia esecutiva dei titoli azionati, ha concesso i termini per le memorie ex art. 183 c. 6 cod. proc. civ.

All'udienza del 27 maggio 2021 nessuno compariva, con rinvio all'udienza del 15 luglio 2021, in occasione della quale la causa è stata trattenuta a decisione.

L'opposizione è meritevole di accoglimento, risultando condivisibile l'eccezione preliminare sollevata da parte opponente.

Infatti, se è vero che l'art. 58 TUB prevede che ai fini della comunicazione della cessione di crediti bancari in blocco sia sufficiente la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, deve convenirsi che sarebbe stato onere della opposta, a fronte dell'opposizione, produrre in giudizio l'asserito contratto di cessione dei crediti in blocco, così consentendo di verificare che lo stesso ricomprendeva anche quelli poi azionati con atto di precetto;

la convenuta, come detto rimasta contumace, non ha assolto tale onere e la circostanza è sufficiente per dichiarare il difetto di legittimazione di Nepal srl a preannunciare l'esecuzione tramite la sua mandataria speciale, Guber Banca spa, rimanendo pertanto assorbite le ulteriori questioni sollevate dall'opponente.



Le spese seguono la soccombenza e trovano la loro liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario avvocato Paolo Romagnoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza e domanda, così dispone:

dichiara non provato il diritto di Nepal srl, qui rappresentata da Guber Banca spa, ad intimare al signor [REDACTED] il pagamento di quanto riportato nell'atto di precetto in data 30 aprile 2020, per l'effetto dichiarando lo stesso privo di qualsivoglia valore ed effetto.

Visto l'art. 91 cod. proc. civ. nonché il D.M. 55/14, condanna Nepal srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al signor [REDACTED] le spese di lite che liquida, in conformità ai criteri di cui al DM 55/14, in complessivi **€ 5.498,00** di cui € 518,00 per esposti ed € 4.980,00 per compensi (2.430 fase studio; 1.550 fase introduttiva; 1.000 fase di trattazione e decisionale), oltre 15% rimborso forfetario, cpa ed iva su compensi, quest'ultima se non detraibile.

Aosta, il 13 marzo 2022

Il Giudice Onorario

Paolo Romagnoli

